



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 189 del 4/07/2012 – 16/07/2012 Udienza pubblica del 19/06/2011
Massima n. 1:	Titolo Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per mancata coincidenza della norma oggetto della delibera del Consiglio dei ministri e la norma impugnata nel ricorso - Reiezione.
	Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 6, lett. d), della legge della provincia di Bolzano n. 15 del 2010 per mancata coincidenza della norma oggetto della delibera del Consiglio dei ministri e la norma impugnata nel ricorso, in quanto il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, pur menzionando genericamente il comma 6 dell'art. 13 sia nell'epigrafe che nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, motiva il ricorso facendo riferimento alla sola lettera d) di tale comma, della quale riporta il contenuto ed alla quale esclusivamente riferisce i motivi di contrasto con i parametri evocati. Pertanto risulta evidente l'intento del ricorrente di limitare la questione alla lettera d) del comma 6, a nulla rilevando che lo stesso abbia poi concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, genericamente, del «comma 6» del citato art. 13.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge provincia Bolzano 23/12/2010, n. 15 art. 13, co. 6 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 117, co.3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9



Massima n. 2:

Titolo

Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale secondo cui il "blocco" delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo senza possibilità di recupero - Asserita violazione della competenza statutaria - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento in danno dei lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Va rilevata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), della legge della provincia di Bolzano n. 15 del 2010, promossa in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione nonché agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in quanto scaturiscono da un'errata interpretazione, sia dell'art. 9, co. 17, del D.L. n. 78 del 2010, evocato dal ricorrente, sia della disposizione denunciata.

NOTE:

Atti oggetto del giudizio:

legge provincia Bolzano 23/12/2010, n. 15 art. 13, co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 117 co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9

Altri parametri e norme interposte

decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 9, co. 17

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca